

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Ufficio Stranieri - via Teulada 28

VERBALE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO (art. 737 e segg. c.p.c.)
con partecipazione a distanza per ragioni di sicurezza rispetto all'emergenza epidemiologica

Nella camera di consiglio del GdP dott. GIOVANNI PILATO

Il giorno 01 del mese di OTTOBRE dell'anno 2020 alle ore 12,46

presso l'aula preposta dell'Ufficio del Giudice di Pace, in collegamento da remoto con il C.P.R. di Ponte Galeria (RM), è aperta udienza di convalida di proroga del trattenimento presso il C.P.R. medesimo, richiesta ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 286/98 dal Questore di Roma il _____

per il sedicente _____ nato in _____ il _____

_____ presente nell'aula preposta del C.P.R., in collegamento da remoto

assistito dall'avv. IVAN POZZETTI nominato d'ufficio / di fiducia

presente in aula presso il C.P.R., in collegamento da remoto

è altresì presente in aula presso il C.P.R., in collegamento da remoto l'interprete ARI
SAFI SIMON che giura come di rito.

Per la Questura è presente, in collegamento da remoto dal C.P.R. _____

che chiede la proroga del trattenimento del 08/06/2020 presso il CPR di Ponte Galeria per un ulteriore periodo di 60 giorni stante la necessità:

della identificazione e nazionalità per i permessi di passaggio per un vettore per la scarsa collaborazione dei consolati interessati per la scarsa collaborazione del cittadino straniero per essere ripresa la procedura di espulsione dopo il diniego della protezione internazionale per la necessità di organizzare un rientro coatto

in quanto per i motivi estenuanti e portate nelle
richieste di proroga

Circa la eventuale possibile detenzione o altro provvedimento di limitazione della libertà cui sia stato assoggettato lo straniero, la Questura riferisce: _____

L'interessato/a, anche sul punto che precede, dichiara che è trattenuto da
oltre quattro mesi e chiede il rimpatrio all'interno
propr.

Il difensore Si oppone alla convalida della proroga

del trattamento per le seguenti motivazioni:
1) la richiesta è stata formulata per il periodo di 60 gg non previsto dalla normativa art. 14 co 5 ter D. Lgs. 286/98 che impone la proroga per un periodo massimo di 180 giorni ad intervalli di 30 giorni.

2) L'osterna richiede la proroga del trattamento, è torinese e comunque l'ultima richiesta è stata concessa il giorno 4 agosto 2020 dal giudice

Il difensore e l'interprete chiedono la liquidazione dei compensi spettanti, da porre a carico dello Stato.

Il Giudice di Pace

Ritenuto che sussistono non sussistono i presupposti di cui all'art. 14 d.lgs. 286/98

Vista la documentazione depositata in atti dalla Direzione e ritenuti che la stessa veritariamente effettuata in data 01/09/2020 con richiesta all'Ambasciata del Marocco e attese le gravi difficoltà in relazione alle mancanza collaborazione delle rappresentanze consolari che non ha ancora attivato alcuna procedura per la riammissione, che tali difficoltà sono ancora più evidenti dalle numerose proroghe già concesse sinché che il trattamento ha avuto inizio l'08/06/2020, che l'ulteriore proroga di 60 giorni è pur sempre applicabile alle luce degli art. 13 de l. D. lgs. 286/98 non appare al caso di specie applicabile (1)

CONVALIDA NON CONVALIDA

La richiesta di convalida della proroga del trattamento presso il C.P.R. per un ulteriore periodo di 30 giorni

Il difensore, avv. IVAN DUPETTI, all'uopo invitato dal giudice, dichiara di avere effettivamente partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio, confermandone il regolare svolgimento mediante l'applicativo.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza e del provvedimento decisorio assunto, provvedendo contestualmente alla liquidazione dei compensi del difensore e dell'interprete, come da allegati decreti.


Verbale chiuso alle ore 13,46

Il giudice _____

in considerazione del lungo tempo già trascorso per
la CPA di GRANISIA d'ISOLE e nello stesso tempo presso
la CPA di PONTE GALERIA, che appare concetibile
l'ulteriore periodo di TRENTA giorni

IL GIUDICE DI PACE
D. M. Giovanni Pilato

5



di Pace di Gorizia che sarebbe scaduto
il 3 agosto; il rimpatrio ordinario
~~il rimpatrio~~ la limitazione della libertà
personale in segmenti di 30 giorni e
non è smentito ad un libero affetto
metà della Pubblica Amministrazione. ⁱⁿ del
del precedente

3) In ogni caso l'attività della P.A. volta ad identificare il cittadino straniero è limitata e solo due richieste inviate via email senza che ne sia esecuto la parte dell'Autorità Consolare del Marocco è tanto da rendere improbabile l'esecuzione del rimpatrio.



RECEVUE
ORIGINAL
10 NOV 2020
CONCELLIERE
Sabina Vignati